

**ALLEGATO D**

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI**

**STRISCE REATTIVE, SISTEMI DI**

**LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA E AGHI PER INSULINA”**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di:

- STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA”,
- AGHI MONOUSO, STERILI, UTILIZZABILI CON PENNE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA
- AGHI MONOUSO, STERILI, UTILIZZABILI CON PENNE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA

mediante formula dell' accordo quadro dei prodotti offerti dalle Imprese partecipanti alla procedura.

Potranno essere formulate offerte per uno o più dei prodotti in gara.

1. La fornitura dovrà essere svolta con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale, nel disciplinare, nell'offerta presentata dall'impresa e nel rispetto delle norme contrattuali e della normativa generale di riferimento.
2. La procedura di accordo quadro non dà luogo ad alcuna aggiudicazione ma consente a tutte le imprese che hanno presentato regolare offerta secondo quanto stabilito e richiesto dalla documentazione di gara, la possibilità di essere considerate idonee alla fornitura dei prodotti oggetto della presente procedura di accordo quadro.
3. Il riconoscimento della predetta idoneità dell'Impresa e dei prodotti, non vincola in alcun modo la ASL all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì da origine unicamente ad un obbligo alle Imprese sottoscrittrici dell'Accordo quadro ad accettare gli ordinativi di forniture emessi dalle Aziende Sanitarie durante il periodo di validità del contratto.

**ARTICOLO 2 - DURATA DELLA FORNITURA RINNOVO E PROROGA**

1. La fornitura avrà la durata di 48 mesi, a partire dalla data di stipula del contratto.
2. Al termine del periodo sopracitato, in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi.

**ARTICOLO 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA**

L'importo presunto complessivo della fornitura in oggetto è di € 5.000.000,00 + IVA, per l'intero periodo di durata contrattuale.

Non sono previsti oneri per rischi di natura interferenziale.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

L'importo di tale estensione, unitamente a quello dell'opzione di proroga semestrale, è computato nel valore a base di gara, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006, su cui sarà quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'AVCP.

#### **ART. 4 - SPOSTAMENTI DI CONSUMO DEI PRODOTTI AGGIUDICATI**

In presenza di spostamenti di consumo di prodotti aggiudicati allo stesso fornitore, l'Azienda si riserva di utilizzare le disponibilità derivate da minori consumi per la copertura di maggiori consumi senza atti formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di ordinativo, ciò nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 5 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall'Azienda, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

#### **ART. 6 DIFETTI ED IMPERFEZIONI**

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

## **ART. 6 BIS SOSTITUZIONE MATERIALE**

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

## **ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE**

**1.** I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario in materia di produzione, importazione ed immissione in commercio e in particolare, alla direttiva CE 93/42, attuata con d. lgs. 46/97 e successive modificazioni ed integrazioni .

**2.** I prodotti offerti dovranno essere di recente produzione ed appartenere all'ultima generazione della casa fabbricante.

**3.** Ai fini dell'ammissione alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, le offerte saranno sottoposte al vaglio di una commissione che esprimerà un giudizio di idoneità tecnica sulla base delle schede tecniche dei prodotti presentate in offerta e dell'eventuale campionatura che la Commissione si riserva di chiedere;

**4.** Durante l'esecuzione del contratto i fornitori già accreditati potranno presentare richiesta di a accordo quadro per prodotti innovativi e nuovi fornitori potranno presentare richiesta di accordo quadro per i propri prodotti. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione amministrativa, tecnica ed economica prevista dal presente capitolato e dal disciplinare di gara, che sarà vagliata da una Commissione di esperti secondo le procedure di cui al presente appalto.

## **ARTICOLO 8 – SPECIFICHE TECNICHE**

1. Le caratteristiche minime del sistema striscia e dello strumento di lettura sono le seguenti:

1. intervallo di misura della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl;
2. idoneità al prelievo di sangue capillare e/o venoso;
3. metodo analitico non basato su GDH-PQQ;
4. tempo di lettura non superiore a 30 secondi;
5. calibrazione per il glucosio plasmatico;
7. segnalazione di errori per procedure scorrette;

8. presentazione del programma di addestramento secondo quanto descritto al punto Assistenza ed Addestramento.

### **SPECIFICHE TECNICHE**

#### **A) SISTEMA STRISCIA E LO STRUMENTO DI LETTURA**

1. buona precisione del sistema con CV inferiore al 5%;
2. range di misurazione più ampio di 20-500 mg/dl;
3. possibilità di eseguire ed eventualmente di memorizzare i test di controllo;
4. documentazione delle sostanze interferenti
5. maneggevolezza e solidità dello strumento
6. praticità d'uso e sicurezza nelle operazioni di misurazione, pulizia e calibrazione;
7. facilità di calibrazione e verifica della funzionalità tramite procedure di controllo;
8. possibilità di scaricare i risultati dei test di controllo e di produrne una valutazione statistica e grafica.

#### **Assistenza e Addestramento**

La ditta dovrà provvedere al collaudo e all'assistenza tecnica, senza oneri a carico delle Aziende Sanitarie.

L'assistenza tecnica dovrà comprendere:

1. manutenzione correttiva della strumentazione i cui costi saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. La Ditta si impegna alla sostituzione delle apparecchiature per il periodo necessario alla riparazione e sostituzione delle stesse in caso di guasti non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità ed in ogni caso dovrà essere prevista la possibilità di esecuzione dei test mediante strumentazione accessoria in caso di fermo macchina. A questo scopo va anche prevista la costituzione di una scorta di strumenti depositati quale riserva presso i centri anti - diabetici della ASL.
2. verifiche di sicurezza delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico della Ditta aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.

Deve essere presentato un congruo programma di addestramento del personale dei centri antidiabetici.

#### **B) AGHI MONOUSO, STERILI, UTILIZZABILI CON PENNE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA**

- o Devono avere cannula in acciaio inox, devono essere a triplice affilatura e lubrificati.
- o Devono essere compatibili con tutte le penne per insulina presenti sul mercato e le ditte dovranno dichiarare tale compatibilità.
- o Devono essere stati sottoposti a trattamento anti-attrito della punta cartuccia per facilitare la foratura del tappo della cartuccia da insulina.

- o Devono essere dotati di codice colore di identificazione.
- o Devono essere monouso, in confezione singola, dotati di copriago e di cappuccio, sterili, latex-free, senza rilascio di ftalati.
- o Devono essere in dispenser da massimo 100 pezzi.
- o Misure richieste: 30 ~~- 31- 32,5 x 5, 6, 8mm Gx8mm - 31Gx5/6mm - 31Gx8mm~~

#### **C). AGHI MONOUSO, STERILI, UTILIZZABILI CON PENNE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA**

- o Stesse caratteristiche della voce precedente.
- o Misura richiesta: ~~332/~~ 34Gx4mm

#### **ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ciascuna Impresa accreditata dovrà costituire una cauzione definitiva il cui importo sarà determinato come segue:

- 10% dell'importo derivante dalla divisione dell'importo contrattuale complessivo riferito all'intero appalto, al netto dell'iva, per il numero delle imprese sottoscrittrici.

2. La garanzia dovrà espressamente prevedere:

- a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- c. L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d'ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 18,75%. L'ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia (vedi punto 5) termine del rapporto contrattuale e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell'Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:

- ♦ non siano state definite le eventuali controversie;
  - ♦ non sia stata liquidata l'ultima fattura;
  - ♦ non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
1. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell'affidamento.
  2. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.

3. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
4. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. E' in facoltà delle Aziende di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

#### **ART. 10 – CONSEGNA**

La consegna avverrà per merce franco magazzini (interno e/o esterno) dell'Azienda , presso i PP. OO. Di Pescara, Popoli e Penne, in confezioni singole sterili sigillate, imballo gratis, secondo gli ordini e nei termini indicati negli ordini medesimi. La consegna dei prodotti aggiudicati alla ditta dovrà avvenire, sempre franco magazzino dell'Azienda, entro e non oltre una settimana dalla data di ricezione dell'ordine tramite fax.

In caso di urgenza la consegna dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore dalla data di ricezione dell'ordine tramite fax.

La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti.

Per le consegne dovranno essere scrupolosamente osservate le norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Se la consegna avviene su pallets questi devono essere Ecopallet ed avere le seguenti misure cm 120x80 con altezza massima di cm 140.

Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto.

Il Farmacista, o la persona all'uopo delegata, è arbitro esclusivo dell'accettazione o meno del materiale.

Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, e ciò prima che il materiale sia stato manomesso o comunque sottoposto ad esami di controllo, senza che possa pretendere alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni; in pendenza od in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio ed a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

Nel casi di inadempienze o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini sopra indicati, alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Azienda procede all'acquisto della quantità di prodotto richiesto, addebitando al soggetto aggiudicatario l'eventuale maggior onere derivante dalla differenza di prezzo.

Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall'Azienda.

## **ARTICOLO 11 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

1. Per l'espletamento della presente fornitura, l'impresa accreditata dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità) adeguato per numero e qualifica professionale e idoneo alla fornitura/servizio.
2. Sono a carico dell'Impresa accreditata tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 12 - RESPONSABILITA'**

1. Le Imprese accreditate assumono in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell'Impresa stessa quanto della ASL, in virtù dell'esecuzione della presente fornitura/servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla presente fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.

## **ARTICOLO 13 - AGGIORNAMENTO PREZZI**

1. Trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto, le parti potranno concordare una revisione prezzi sulla scorta dell'andamento dei prezzi del mercato di appartenenza dei beni oggetto della presente fornitura, così come previsto dal D.lgs. 163/2006, art. 115.
2. Qualora gli stessi non siano acquisibili con gli strumenti previsti dall'art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. 163/06, le parti potranno concordare la revisione dei prezzi applicando, al listino in vigore all'inizio del 2° biennio di contratto, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta.
3. Il listino a cui si fa' riferimento è quello depositato presso la C.C.I.A.A. oppure quello ufficialmente adottato al momento dell'accordo. Pertanto, dovrà essere fornita apposita autocertificazione relativa alla corrispondenza tra il listino (o suo estratto) fornito e quello depositato/ufficiale; l'Azienda si riserva la facoltà di verificare tale corrispondenza, disponendo il recesso del contratto per inadempimento qualora ne accerti la difformità.
4. La revisione dei prezzi non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta.
5. I prezzi così stabiliti resteranno fissi per il rimanente periodo contrattuale.

## **ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Le ditte emetteranno fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine, la tipologia e, ove presente il numero di lotto di ogni prodotto sterile utilizzato oltre al numero della bolla di consegna.

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'Azienda).
4. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.
5. Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
6. Qualora nel corso della vigenza contrattuale si verificassero, a seguito del processo di riorganizzazione della logistica in corso in ambito regionale, variazioni dei soggetti responsabili dell'emissione degli ordinativi e dell'accettazione delle merci, l'Impresa accreditata dovrà eseguire la fornitura con le modalità operative che verranno tempestivamente comunicate.
7. L' Impresa dovrà specificare il n. di c/c bancario o postale ove una volta espletate le procedure inerenti il perfezionamento del contratto, sarà liquidato l'importo fatturato. La ditta è tenuta a dare attuazione a tutte le disposizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 15 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Si rinvia al dettato dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ART. 16 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI**

La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### **ART. 17 - FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ATI**

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.



Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

#### **ART. 18 - TESORERIA DELL'AZIENDA USL DI PESCARA**

La Tesoreria dell'Azienda è la cassa di Risparmio di Pescara.

#### **ART.19 - INADEMPIENZE**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale potrà essere applicata, e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Azienda ritiene di disattenderle.

#### **ART. 20 - PENALITÀ**

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. L'ammontare della penale, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità delle prestazioni, nonché del suo livello qualitativo, verrà applicata in misura stabilita ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.**

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno cinque penalità;
- b) in caso di ritardo nelle consegne protrattosi oltre 10 giorni solari;
- c) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto del presente capitolato;
- d) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- f) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.

Per una migliore garanzia delle proprie azioni, l'Azienda si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione di prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi

vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli di cura;

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) - b) - d) e f) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, delibera di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il contratto potrà essere risolto dall'Azienda, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., mediante comunicazione da inviarsi all'Impresa Appaltatrice, con lettera raccomandata A.R., anche nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L'Azienda darà informativa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente, della risoluzione per inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 è tenuto all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con contestuale informazione:

- all'Azienda;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

## **ART. 22 - ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO**

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini stabiliti alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Azienda ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario.

L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

## **ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del DLGS 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

#### **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Pescara.

Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

#### **ART. 25 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE**

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.

- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.